

COMUNE DI
MUGNANO DEL CARDINALE

PROVINCIA DI AVELLINO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU

PIAO 2023-2025

ART. 107

Il presente documento è un documento di lavoro e non ha valore legale. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Provincia di Avellino. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Provincia di Avellino. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Provincia di Avellino.

L'anno 2023, il giorno 4 del mese di agosto, il Revisore Unico dei Conti Dott. ssa Aliperta Florinda, nel proprio Studio, esamina la proposta di deliberazione di Giunta Comunale del 01.08.2023 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021" ricevuta in data 2 agosto 2023

VISTO

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24/06/2022, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione nr. 132 del 30/06/2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

DATO ATTO

- che all'art. 7, c. 1, del D.M. n.132/2022, "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione";
- che all'art. 8, comma 2, "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";
- che il Comune di Mugnano del Cardinale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 04/05/2023

ESAMINATA

- la Sezione 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (Allegato III al P.I.A.O. che al quale è unito l'allegato C "Capacità assunzionale") nonché la documentazione fornita dal Responsabile del servizio finanziario

VISTI

- l'articolo 91, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, ai sensi del quale "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";
- l'articolo 6 del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo numero 75 del 25 maggio 2017;
- l'articolo 33 del decreto legge numero 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, numero 58, come modificato dal comma 853 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, numero 160, il quale prevede che il calcolo delle capacità assunzionali dei comuni si basi sui dati di bilancio, nel limite di una percentuale soglia data dal rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, come rilevata nell'ultimo rendiconto approvato, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;
- la circolare esplicativa del Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, del 13 maggio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 226 dell'11 settembre 2020 che fornisce chiarimenti sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, attuativo del sopra citato articolo 33, comma 2, del decreto legge numero 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge numero 58/2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;
- l'articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;
- l'articolo 9, comma 8 (comma 28) del D.L. 78/2010, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale;
- l'articolo 19, comma 8, della legge numero 448/2001 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e

organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

- il decreto n.132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 209 del 07.09.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti;

- l'impostazione del PIAO che contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

RILEVATO CHE

- le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comunicazione dei contenuti dei piani al Dipartimento della funzione pubblica entro trenta giorni);

- l'ente ha inserito il piano triennale del fabbisogno del personale, in coerenza con le citate disposizioni legislative, nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2025, approvato con il bilancio di previsione per il triennio 2023 – 2025 con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 09.02.2023;

- nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente e che il Mugnano del Cardinale si colloca nella fascia più bassa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, ovvero tra i Comuni il cui rapporto tra spesa di personale e le entrate correnti risulta inferiore al 26,90%;

- la sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025 che verrà approvato con deliberazione della Giunta comunale contiene:

• la capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

SPEA DI PERSONALE ANNO 2022 Euro 558.390,95 + SPAZI ASSUNZIONALI
TABELLA 1 D.M. 17 marzo 2020 Euro 213.567,75 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE
Euro 771.958,70 < SPEA DI PERSONALE PREVISIONALE 2023 Euro 807.436,52

• la verifica del rispetto del tetto alla spesa del personale di cui all'art.1, comma 557 della legge
296/2006:

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: Euro 977,938,49

spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2023: Euro 807.436,52

• la verifica del rispetto del tetto alla spesa per il lavoro flessibile:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 134.659,00


Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2023: Euro 27.400,00

• la verifica dell'assenza di eccedenza di personale ai sensi dell'art.33, comma 2 del
d.lgs.165/2001;

- alla luce dei dati sopra riportati e degli stanziamenti del bilancio di previsione 2023 – 2025, il
Comune di Mugnano del Cardinale può effettuare le assunzioni a tempo indeterminato previste
dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2023-2025;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di
personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025 che verrà
approvato con deliberazione della Giunta comunale, certificando il rispetto degli adempimenti e
delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.



ALIPERTA
FLORINDA
04.08.2023
10:35:02
GMT+00:00

